

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2011

relativa all'introduzione di un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante

[notificata con il numero C(2011) 6422]

(2011/544/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e in particolare per prevenire l'evasione fiscale, la direttiva 95/60/CE prevede un sistema comune di marcatura per l'identificazione dei gasoli di cui al codice NC 2710 00 69 e del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 00 55, immessi in consumo in esenzione o ad aliquote d'accisa ridotte. Dal 2002 il primo codice è stato suddiviso nei codici NC 2710 19 41, 2710 19 45 e 2710 19 49, in base al tenore di zolfo dei gasoli, e il secondo codice è stato trasposto nel codice NC 2710 19 25.
- (2) La decisione 2006/428/CE della Commissione, del 22 giugno 2006, che introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante ⁽²⁾, ha scelto il prodotto indicato con il nome scientifico N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina (*Solvent Yellow 124*) come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE per la marcatura dei gasoli e del petrolio lampante ai quali non sia stata applicata l'aliquota normale dell'accisa in vigore per tali prodotti energetici utilizzati come carburante.
- (3) L'articolo 2 della decisione 2006/428/CE stabilisce che detta decisione è riesaminata entro il 31 dicembre 2011, alla luce degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura e tenendo conto della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.
- (4) Nell'ambito del riesame si è proceduto alla consultazione degli Stati membri. Questi ultimi sono in generale convinti che il *Solvent Yellow 124* abbia effettivamente consentito di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.
- (5) Non sono stati riferiti problemi inerenti agli effetti sanitari o ambientali dell'utilizzo del *Solvent Yellow 124*.

- (6) Nessun prodotto alternativo, potenziale succedaneo del *Solvent Yellow 124* e rispondente a tutti i criteri in base ai quali il *Solvent Yellow 124* è stato selezionato come marcatore fiscale comune, è stato finora presentato o corroborato con i pertinenti dati scientifici.
- (7) È opportuno continuare a utilizzare il *Solvent Yellow 124* come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE, alle condizioni stabilite in tale direttiva.
- (8) La presente decisione non esonera alcuna impresa dagli obblighi di cui all'articolo 102 del trattato.
- (9) Occorre tener conto delle opportunità offerte dagli sviluppi scientifici futuri, stabilendo un termine per il riesame della presente decisione.
- (10) Tuttavia, detto riesame deve essere anticipato rispetto al termine stabilito qualora risulti che il *Solvent Yellow 124* provoca un aumento dell'evasione fiscale o causa danni supplementari alla salute o all'ambiente.
- (11) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno sostituire la decisione 2006/428/CE.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il marcatore fiscale comune previsto dalla direttiva 95/60/CE per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 19 41, 2710 19 45 e 2710 19 49 nonché del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 19 25 è il *Solvent Yellow 124*, come specificato nell'allegato della presente decisione.

Gli Stati membri fissano un livello di marcatura pari ad almeno 6 mg ma non superiore a 9 mg di marcatore per litro di olio minerale.

Articolo 2

La presente decisione deve essere riesaminata entro il 31 dicembre 2016, tenendo conto degli sviluppi tecnici nel

⁽¹⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46.

⁽²⁾ GU L 172 del 24.6.2006, pag. 15.

campo dei sistemi di marcatura e della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di prodotti energetici esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.

Il riesame è anticipato qualora risulti che il *Solvent Yellow 124* provoca un aumento dell'evasione fiscale oppure causa danni supplementari alla salute o all'ambiente.

Articolo 3

La decisione 2006/428/CE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2011

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Identificazione secondo l'indice «Colore»: *Solvent Yellow 124*
 2. Nome scientifico: *N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina*
-